

DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE ATA

anno scolastico 2021/2022

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO



 flccgil  FLCCGIL

WWW.FLCGIL.IT



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

Sommario

Premessa.....	3
CPIA.....	4
Regole per la definizione degli organici di ciascun profilo	5
Organico DSGA.....	5
Organico Assistenti Tecnici	5
Organico Assistenti Amministrativi.....	6
Organico Collaboratori Scolastici.....	9
Internalizzazione ex LSU e Appalti storici e personale ATA ex co.co.co.	12
Organico dei diversi profili ATA nei convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato scuole ed istituti annessi alle istituzioni educative.....	14
Informazione alle RSU	16
Il commento della FLC CGIL	17
Norme di riferimento	18

VERSIONE ONLINE DELLA SCHEDA

WWW.FLCGIL.IT/@3962171

Premessa

Per l'a.s. 2021/2022 la consistenza complessiva delle dotazioni organiche a livello nazionale è di **204.574** posti, con un leggero incremento di 1.214 posti rispetto allo scorso anno scolastico (203.360), seppur con un sostanziale calo di 98.324 alunni (dati forniti in fase di informativa dal MI: si registra un trend purtroppo costante, visto che lo scorso anno erano -86.850).

Il numero totale delle Istituzioni scolastiche autonome per l'a.s. 2021/2022 ammonta a 8.016 (7.785 scorso a.s., quindi sono + 231), di cui 129 CPIA. Il numero tiene conto della norma di modifica dei criteri sul dimensionamento (art. 1, comma 978, legge di bilancio n. 178/2020), volto a ridurre (per il solo a.s. 2021/2022) i parametri numerici previsti dall'attuale normativa relativa alle istituzioni scolastiche autonome: per il solo 2021/2022 il numero minimo di 600 studenti, 400 nelle piccole isole e nei comuni montani o nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, che le scuole devono raggiungere per mantenere l'autonomia e avere un proprio Dirigente scolastico e un Dsga viene portato rispettivamente a 500 e 300 studenti. Da questo deriva il conseguente aumento del numero delle scuole, a cui potranno essere assegnati un Dirigente scolastico e un DSGA in via esclusiva.

La determinazione dell'organico per l'a.s. 2021/2022 tiene conto delle seguenti variazioni:

- della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti di Assistente tecnico per i laboratori di informatica nelle scuole del primo ciclo d'istruzione, in base all'art. 1, comma 967, legge di bilancio n. 178/2020;
- della cessazione di 17 posti a seguito della previsione di collocamento a riposo dall'1/09/2021 di Assistenti amministrativi, facenti parte della dotazione organica aggiuntiva, di cui all'art. 1, comma 738, legge n. 145/2018 (gli ex co.co.co.);
- dall'incremento di 231 posti nel profilo di Dsga, in ragione della previsione di cui all'art. 1, comma 978, legge di bilancio n.178/2020.

Dunque, nei vari profili ci sono 17 posti in meno di Assistente amministrativo, 1.000 posti in più di Assistente tecnico, 231 Dsga in più ed un uguale numero di posti di Collaboratore scolastico, il cui numero complessivo di 131.143 posti è comprensivo anche degli 11.308 posti degli ex LSU e Appalti storici.

Per la rideterminazione dell'organico 2021/2022, il Ministero ha utilizzato, in parte, gli stessi criteri dello scorso anno scolastico. Vale a dire: per i profili di Assistente amministrativo e di Collaboratore scolastico è stato utilizzato il criterio d'incidenza degli alunni con disabilità certificata che ha consentito di mantenere inalterate, a livello nazionale, le dotazioni organiche dell'anno precedente.

A questo si sono aggiunte delle compensazioni - a livello regionale/provinciale - per consentire la trasformazione dei contratti (2.288), da part-time a tempo pieno (art. 1, comma 964, legge di bilancio n. 178/2020), degli ex LSU assunti part-time il 1° marzo 2020.

PROFILO	TOTALE	VARIAZIONE
Assistente Amministrativo	46.902	-17
Assistente Tecnico	17.191	1.000
Collaboratore Scolastico	131.143	0
DSGA	8.016	231
Altri profili	1.214	0
Totale	204.574	1.214

Lo schema di Decreto ministeriale, di concerto con il Mef, le tabelle allegate allo (A, B, B1, C, C1, C2, D, E, F) e la nota prot. n. 14196 del 6 maggio 2021, che trasmette lo schema di decreto, definiscono la ripartizione dei contingenti per regione e per profilo delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2021/2022. Le tabelle tengono conto di possibili variazioni da regione a regione, in relazione all'incremento o decremento sugli alunni, con i correttivi sopra indicati.

La successiva ripartizione provinciale viene effettuata da ciascuna Direzione scolastica regionale, e dovrà essere oggetto d'informativa con i sindacati, così come per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche. La circolare ministeriale prevede che, nell'effettuare tale ripartizione, si debba accantonare il 3% dei posti provinciali (o comunque la differenza tra i posti sviluppati dall'applicazione delle tabelle di calcolo e la dotazione assegnata per ciascun profilo) per far fronte alla gestione di specifiche situazioni di complessità, quali la frequenza di alunni disabili, significativa consistenza di laboratori, presenza di numerosi plessi.

Gli Ambiti Territoriali Provinciali convalidano o rettificano lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo, al fine di verificare che la consistenza complessiva dell'organico provinciale non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato, di cui alla tabella A del decreto.

Di seguito le regole per la determinazione delle dotazioni organiche.

CPIA

Nell'anno scolastico 2021/2022 risultano complessivamente 129 CPIA (Tabella F). Essi sono stati istituiti per la prima volta nell'a.s. 2014/2015 in applicazione delle disposizioni di cui al DPR n. 263/12.

Ai CPIA viene assegnata un'unità per il profilo di Assistente Amministrativo per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. La dotazione organica dei Collaboratori Scolastici è determinata da un Collaboratore per ciascuna sede dove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti, ma non per la sede del CPIA.

Ferma restando la dotazione organica fissata a livello regionale, ai sensi della tabella F, il Direttore dell'USR può assegnare ai CPIA del personale appartenente al profilo di Assistente Tecnico, oppure prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

In caso di necessità una parte della quota del 3% della dotazione provinciale potrà essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all'avvio dei CPIA, al fine di garantire la puntuale erogazione del servizio.

Regole per la definizione degli organici di ciascun profilo

Organico DSGA

L'organico 2021/2022 sul profilo di Dsga (Tabella F) è di 8.016 posti, con un aumento di 231 posti derivanti dall'applicazione del summenzionato art. 1, comma 978, legge di bilancio n. 178/2020, che ha introdotto, esclusivamente per il 2021/2022, una modifica nei criteri di assegnazione dell'organico, riducendo il numero degli alunni per scuola.

Di conseguenza, ogni scuola o CPIA, quale scuola autonoma, ha diritto a un posto di Dsga in pianta stabile a condizione che superi i 500 alunni (o i 300 nelle zone di montagna e nelle piccole isole).

Organico Assistenti Tecnici

Il contingente totale di Assistenti Tecnici è di 17.191 unità (Tabella C, comprensiva dei posti indicati nella Tabella C1 - posti della dotazione organica aggiuntiva degli ex co.co.co, ai sensi dell'art. 1, comma 738, legge di bilancio n. 145/2018 e dell'art. 7, comma 10-sexties, DL n. 162/2019), contenente un incremento di 1.000 posti aggiuntivi (Tabella C2 – ai sensi dell'art. 1, comma 967, legge di bilancio n. 178/2020) per i laboratori di Informatica (cod. T72) per le scuole del primo ciclo d'istruzione. Tale dotazione organica aggiuntiva è assegnata agli Uffici scolastici regionali sulla base del numero di alunni presenti nelle scuole del primo ciclo della regione, i quali procedono anche all'individuazione delle scuole del primo ciclo, quali scuole polo, ai fini della distribuzione dei posti in modo omogeneo sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole scuole. Alle suddette scuole polo viene assegnata la dotazione organica di 1.000 assistenti tecnici e queste dovranno assicurare la consulenza e il supporto tecnico, eventualmente anche per lo svolgimento dell'attività didattica in via telematica, a tutte le scuole della rete ad esse afferenti. Resta nella competenza di ciascuna scuola di riferimento la progettazione, la predisposizione e l'organizzazione dell'attività didattica.

La pianta organica degli assistenti tecnici non è definita da tabelle nazionali, ma ogni scuola determina la propria con delibera della Giunta Esecutiva, in base alle ore d'insegnamento in laboratorio previste nella scuola. L'adozione della delibera è necessaria quando si propongono variazioni (aumento, diminuzioni, cambi d'area). Nel formularla bisogna tenere presenti diversi elementi: gli ordinamenti, l'insieme delle attività d'insegnamento che si svolgono in laboratorio legate al PTOF, la complessità delle strumentazioni e le regole del CCNL. Quest'ultimo prevede che l'orario settimanale (36 ore) dell'assistente tecnico debba essere suddiviso in assistenza nei laboratori (minimo 24 ore max 30) e in manutenzione (minimo 6 max 12). Pertanto, è necessaria un'attenta valutazione sull'insieme delle esigenze presenti nella scuola (numero dei laboratori, elevata complessità della manutenzione, presenza Ufficio Tecnico, progetti inseriti nel PTOF, numerosità delle classi, ecc...).

Rispetto alle modalità di calcolo dei posti, la circolare richiama al rispetto della norma contrattuale che prevede che si attivi un posto di Assistente tecnico in presenza di almeno 24 ore di laboratorio in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità. Questo, però, incontra il limite del contingente dell'organico regionale assegnato.

Negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (ITP) in esubero, deve essere accantonato un pari numero di posti per ciascuna area di assistente tecnico (art. 4, comma 81, legge 183/2011). In tal caso l'Ambito Territoriale Provinciale all'atto della pubblicazione della mobilità dovrà verificare il numero di ITP in esubero nella provincia ed accantonare, per ciascuna area del profilo di Assistente Tecnico, un pari numero di posti vacanti. Si tratta di un ulteriore taglio di posti nel profilo di assistente tecnico. L'accantonamento dei posti non deve però ingenerare, a livello regionale, situazioni di esubero di Assistenti tecnici.

A questo indirizzo (www.flcgil.it/@3903783) un esempio di delibera di Giunta Esecutiva.

Organico Assistenti Amministrativi

L'organico degli Assistenti Amministrativi è di 46.902 unità, con riduzione di 17 unità (Tabella B, comprensiva dei posti indicati nella Tabella B1 - posti della dotazione organica aggiuntiva degli ex co.co.co, ai sensi dell'art. 1, comma 738, legge di bilancio n. 145/2018 e dell'art. 7, comma 10-sexties, DL n. 162/2019), dovuta al collocamento a riposo dall'1/09/2021 di Assistenti amministrativi, facenti parte della dotazione organica aggiuntiva, di cui all'art. 1, comma 738, legge n. 145/2018 (gli ex co.co.co.).

Per la determinazione dell'organico per il profilo di Assistente amministrativo si è tenuto conto anche della presenza di alunni con disabilità certificata che, come lo scorso anno, ha integrato i consueti parametri di definizione dell'organico.

Rammentiamo che il taglio di 1.165 unità, effettuato dalla legge di stabilità 2015, ha modificato le progressioni numeriche previste per il conteggio dei posti spettanti in base al numero degli alunni nelle diverse tipologie di scuole.

Tabella 1 per i Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

	Numero alunni	Assistenti amministrativi
fino a	300	1
	400	2
	500	2
	600	3
	700	3
	800	4
	900	4
	1000	5
	1100	5
	1200	6
	1300	6
	1400	6
	1500	6
	1600	7
	1700	7
	1800	8
	1900	8

Note

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.

c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di una unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici è di 13 posti nelle istituzioni con oltre 1900 alunni.

i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità nel rispetto del contingente dei posti assegnati.

Tabella 2 per le Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

	Numero alunni	Assistenti amministrativi
fino a	300	3
	400	3
	500	4
	600	4
	700	4
	800	5
	900	6
	1000	6
	1100	6
	1200	7
	1300	7
	1400	8
	1500	9
	1600	9
	1700	10
	1800	10
	1900	10

Note

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- c) Nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.
- d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.
- f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo modalità da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA.
- g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità.

Istituti di istruzione secondaria superiore

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Caso in cui in un'unica scuola confluiscono due tipi di istituto

In questa ipotesi la dotazione organica della scuola unificata viene determinata in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto.

Esempio

Nella stessa scuola confluiscono un Liceo Classico e un Liceo Artistico. Il Liceo Classico A, con n. 551 alunni, viene unificato al Liceo Artistico B, con n. 452 alunni. Totale alunni 1003. L'organico degli assistenti amministrativi dell'istituto A è formato da 7 unità (Tabella D, alunni fino a 1100) e quello dell'istituto B da 8 unità (Tabella G, alunni fino a 1100), compresa 1 unità in più perché liceo artistico (nota e).

La nuova dotazione organica degli assistenti amministrativi è così determinata:

Istituto A di 551 alunni = 7 assistenti amministrativi

Istituto B di 452 alunni = 8 assistenti amministrativi

1003 alunni

Applicazione della proporzione rispetto al totale degli alunni dell'IIS (in base all'algoritmo riportato nel manuale di Sidi)

$$AA = 7 \times \frac{551}{1003} + 8 \times \frac{452}{1003} = 7,44$$

1003 1003

Il risultato viene poi ricondotto a un numero intero, arrotondandolo per eccesso o per difetto a seconda se la parte decimale è inferiore o maggiore/uguale a 0,5.

Si avranno così in totale 7 unità di assistenti amministrativi.

Organico Collaboratori Scolastici

L'organico dei Collaboratori Scolastici è di 131.143 unità (Tabella D, comprensivo di nr. 11.308 posti (11.263+45) precedentemente accantonati per il profilo di Collaboratore scolastico, indicati nella Tabella E.

La modalità di calcolo per la definizione dell'organico per questo profilo era stata modificata dalla legge di stabilità 2015, la quale aveva considerato, oltre al numero degli alunni e delle sedi, anche quello degli alunni con disabilità frequentanti ciascuna istituzione scolastica, come indicato nelle note. Tale criterio consente, dunque, di ridistribuire i posti sulla base del numero di alunni con disabilità presenti a sistema.

Inoltre, quest'anno si è aggiunto un nuovo criterio per effettuare delle compensazioni, al fine di attribuire posti alle province con maggiore quantità di personale ex LSU che ha avuto la trasformazione contrattuale da part-time a tempo pieno. Questo ha comportato una riduzione del taglio nel numero dei posti di Collaboratore scolastico nelle regioni con maggiore presenza di ex LSU, nonostante il maggiore decremento nel numero degli alunni.

Si riportano le tabelle ministeriali con le progressioni numeriche previste per il calcolo dei posti spettanti di Collaboratore scolastico nelle diverse tipologie di scuole.

Tabella 1 per i Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

	Numero alunni	Collaboratori scolastici
fino a	300	4
	400	5
	500	6
	600	7
	700	8
	800	9
	900	10
	1000	11
	1100	12
	1200	12
	Superiore a 1200	12

Note

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
- d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
- f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di una unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici è di 13 posti nelle istituzioni con oltre 1900 alunni.
- i) per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità nel rispetto del contingente dei posti assegnati.

Tabella 2 per le Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

	Numero alunni	Collaboratori scolastici
fino a	300	5
	400	6
	500	7
	600	8
	700	9
	800	10
	900	11
	1000	11
	1100	12
	1200	12
	1300	13
	1400	14
	1500	15
	1600	16
	1700	17
	1800	18
	1900	19
	2000	20
	2100	20
	2200	21

Note

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- c) Nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.
- d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.
- f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo modalità da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA.

g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità.

Istituti di istruzione secondaria superiore

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Stesso caso di un'unica scuola in cui confluiscono due tipi di istituto

La dotazione organica della scuola unificata viene sempre determinata in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto.

Esempio

Nella stessa scuola confluiscono un Liceo Classico e un Liceo Artistico. Il Liceo Classico A, con n. 551 alunni, viene unificato al Liceo Artistico B, con n. 452 alunni. Totale alunni 1003. L'organico dei Collaboratori scolastici dell'istituto A è formato da 12 unità (Tabella D, alunni fino a 1100) e quello dell'istituto B da 13 unità (Tabella G, alunni fino a 1100), compresa 1 unità in più perché liceo artistico (nota e). L'IIS in questione ha due sedi (una per ciascuna tipologia d'istituto).

La nuova dotazione organica dei Collaboratori scolastici è così determinata:

Istituto A di 551 alunni = 12 Collaboratori scolastici

Istituto B di 452 alunni = 13 Collaboratori scolastici

1003 alunni

Applicazione della proporzione rispetto al totale degli alunni dell'IIS (in base all'algoritmo riportato nel manuale di Sidi)

$CS = 12 \times \frac{551}{1003} + 13 \times \frac{452}{1003} = 12,44$

1003 1003

Il risultato viene poi ricondotto a un numero intero, arrotondandolo per eccesso o per difetto a seconda se la parte decimale è inferiore o maggiore/uguale a 0,5.

A questo va aggiunta l'unità prevista per più sedi (nota d), che in questo caso è pari a 1 unità. Si avranno così in totale 12+1 unità di Collaboratori scolastici.

Internalizzazione ex LSU e Appalti storici e personale ATA ex co.co.co.

Dal 2013/2014, in alcune scuole, parte dei servizi di pulizia era esternalizzata, vale a dire, veniva affidata in appalto alle ditte di pulizia dove era assunto **personale ex LSU**, con una percentuale del 25% di accantonamento dei posti per i Collaboratori scolastici.

Il DL n. 126 del 21/06/2019 (convertito con modificazioni in Legge n. 159 del 20/12/2019 e dell'art. 1, comma 280, della Legge n. 160 del 27/12/2019) ha disposto l'internalizzazione dei servizi di pulizia delle scuole e 11.263 posti sono stati disaccantonati e messi a disposizione per la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU ed Appalti storici, a partire dal 1° marzo 2019, a seguito di una procedura selettiva.

Successivamente, sono state previste due procedure, una di graduatoria nazionale per ricollocare coloro che erano risultati soprannumerari nella provincia in cui erano in servizio, e una di mobilità straordinaria per dare la possibilità di fare domanda di trasferimento agli ex LSU con contratto a tempo parziale per scegliere dei posti a tempo pieno (art. 58, comma 5-quater e 5-quinquies).

Nella legge di Bilancio 2021, è stata approvata una norma con la quale, all'art. 1, comma 964 (legge 178/2000), è stata disposta la trasformazione a tempo pieno dei contratti part time degli ex LSU assunti il 1° marzo 2020, a valere sull'organico di diritto del personale ATA. Esse sono state disposte indipendentemente dalla reale disponibilità di posti in organico di diritto a livello provinciale, tenuto conto solo della presenza di posti complessivamente vacanti in ambito nazionale nell'organico di diritto del personale ATA.

Sono in totale 2.288, comprese 45 unità di soprannumerari (dal 1° settembre 2021) che, nella prima fase assunzionale, non avevano trovato posto nelle provincie di appartenenza (Taranto, Enna, Palermo, Catanzaro), in virtù della propria posizione in graduatoria, pur essendo in possesso dei requisiti.

Inoltre, la loro stabilizzazione ha avuto decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2021 ed economica dalla sottoscrizione a tempo pieno ed è avvenuta sui posti nelle scuole dove gli interessati erano già in servizio.

Il DL 126 del 20 dicembre 2019 (art. 58, comma 5-sexies, convertito con modificazioni in legge 20 dicembre 2019, n. 159) prevedeva anche una seconda fase assunzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021 - poi prorogata al 1° marzo 2021 dal Decreto Milleproroghe (art. 5, comma 5, DL 183 del 31 dicembre 2020) - e rivolta al personale ex LSU e Appalti storici con almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, che includano il 2018 e il 2019. I posti disponibili sono 1.591 posti, residuati dalle procedure della prima fase assunzionale (a valere sui posti disaccantonati e separati dal restante organico ATA). Il Decreto Interministeriale che avrebbe dovuto dare l'avvio alle procedure selettive è stato firmato con forte ritardo dal Ministero della Funzione Pubblica per essere poi autorizzato dalla Corte dei Conti. È in via di predisposizione il bando con la procedura selettiva (che sarà prorogata al 1° settembre dal decreto Sostegni-bis, in via di approvazione), che dovrebbe essere emanato presumibilmente entro la prima metà di giugno.

Le assunzioni sono al netto delle risorse, prioritariamente destinate alla trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale, a seguito delle cessazioni, quindi, a tutela di chi è stato immesso in ruolo part time con 10 anni di anzianità.

Subito dopo è prevista una ulteriore procedura nazionale (art. 1, comma 965, legge di Bilancio - Legge 178/2020, comma 5-septies) destinata solo a coloro che hanno partecipato alla 2° fase assunzionale, ma che non hanno trovato posto nella relativa provincia (soprannumerari), a valere sui posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la 2° fase assunzionale. Gli aspiranti potranno inserirsi, a domanda, secondo il punteggio già attribuito nella seconda procedura selettiva.

Tutti i posti disaccantonati, per un totale complessivo di 11.422 (Tabella E), pur concorrendo alla dotazione organica dei Collaboratori scolastici, restano separati e riservati alla categoria di personale, beneficiario delle procedure di stabilizzazione, come di seguito indicato:

- nr. 11.263 posti destinati alle procedure di cui all'art. 58, commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del DL n. 69 del 21 giugno 2013;
- n. 45 posti assegnati all'USR Sicilia, relativi agli LSU della provincia di Palermo, di cui all'art. 1, comma 745, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, sono disaccantonati con decorrenza 1/09/2020 in applicazione dell'art. 58, comma 6-bis, del DL n. 69 del 21 giugno 2013. I 45 posti non concorrono al contingente ai 11.263 posti;
- n. 114 posti assegnati all'USR Sicilia, relativi agli LSU della provincia di Palermo di cui all'art. 58, comma 5-quinquies, del DL n. 69 del 21 giugno 2013, sono resi disponibili con decorrenza 1/09/2020 in applicazione dell'art. 58, comma 5-quinquies, del DL n. 69 del 21 giugno 2013. I 114 posti non concorrono al contingente ai 11.263 posti.

Analogo ragionamento va fatto per il **personale ATA ex co.co.co.** con funzione di Assistente amministrativo e di Assistente tecnico (Tabelle B1 e C1,) immesso in ruolo a partire dal 1° settembre 2018, a seguito delle procedure di stabilizzazione, di cui all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quali, nelle scuole, veniva prevista una percentuale del 50% di accantonamento dei posti.

I posti totali sono oggi 708, prima tutti occupati a tempo parziale e, successivamente, in applicazione dell'art. 1, comma 738, della Legge n. 145 del 2018, sono stati destinati all'ampliamento a tempo pieno dei contratti stipulati dai primi 226 aventi titolo in graduatoria generale (per 113 posti). In seguito, l'art. 3, comma 10-sexies della Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (Decreto Milleproroghe), è stata autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno - a decorrere dall'a.s. 2020/2021, dei 553 Assistenti amministrativi e Tecnici assunti nell'a.s. 2018/2019 e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che ha anche corrispondentemente incrementato la dotazione organica del personale Assistente amministrativo e tecnico.

Organico dei diversi profili ATA nei convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato scuole ed istituti annessi alle istituzioni educative

**Tabella 3A per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di soli convittori

	Numero convittori	Assistenti amministrativi		Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuola speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

**Tabella 3B per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di soli semiconvittori

	Numero semi convittori	Assistenti amministrativi (a)	Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo. Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

**Tabella per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica la tabella 3/A

Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	Numero convittori	semi	Assistenti amministrativi (a)	Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
fino a	30		0	3	0	0	0
	50		0	4	0	0	0
	75		0	5	0	0	0
	100		1	6	0	0	0
	125		1	7	1	1	0
	150		1	8	1	1	0
	175		1	9	1	1	0
	200		2	10	1	1	0

Note

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.

Informazione alle RSU

La materia degli organici è oggetto di confronto a livello nazionale e regionale (art. 22, comma 8, lettera a3) CCNL 2016/2018.

A livello di istituzione scolastica gli organici sono materia di informazione sindacale (art. 22, comma 9, lettera b1) da fornire alle RSU, con la documentazione sulla loro consistenza e sulle reali e precise esigenze della scuola, laddove la scarsità del personale mette a rischio i livelli essenziali delle prestazioni: pulizia e salubrità degli ambienti di lavoro secondo i recenti protocolli di sicurezza anti-Covid, vigilanza, sicurezza del lavoro e dei laboratori, accoglienza, assistenza agli alunni con disabilità, funzionalità delle segreterie e rispetto del contratto.

Solo così la RSU può verificare e controllare l'applicazione corretta delle norme contrattuali e rappresentare al dirigente scolastico tutte le esigenze di organico (sia di diritto, sia di fatto) e tutte le richieste dell'utenza e del personale.

Il commento della FLC CGIL

La recente emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia, ha fatto emergere in maniera evidente come sia fondamentale il potenziamento delle dotazioni organiche del personale ATA, ai fini della salvaguardia della salute di alunni e personale scolastico, ma anche della garanzia alla prosecuzione delle attività didattiche in presenza e di tutta la funzionalità della scuola.

Per questa ragione, stiamo proseguendo con determinazione la nostra, oramai, storica battaglia per l'incremento degli organici, con l'obiettivo di arrivare alla definizione di un unico organico funzionale per il personale ATA, in grado di soddisfare tutte le attuali, numerose ed accresciute esigenze dettate dall'offerta formativa di ciascuna scuola. Eppure, oggi, nelle scuole ci troviamo con ben quattro organici: l'organico di diritto, l'organico di fatto, l'organico in deroga e l'organico accantonato.

Le nostre azioni sindacali e politiche hanno portato quest'anno ad alcuni importanti risultati, come l'assunzione dal 1° settembre di 1.000 unità sul profilo di Assistente tecnico dell'Area informatica nelle scuole del primo ciclo e CPIA (la nostra rivendicazione è di ottenere una unità per ciascuna scuola del primo ciclo); e l'impegno, da parte dell'Amministrazione (Intesa del 20 maggio 2021), a traguardare anche una dotazione organica aggiuntiva (2.288 posti) per il profilo di Collaboratore scolastico, al fine di attenuare gli effetti derivanti dalla trasformazione dei contratti da part-time a tempo pieno del personale ex LSU assunto al 1° marzo 2020, fatta valere sull'organico di diritto del personale ATA, che ha determinato notevoli situazioni di soprannumerarietà ed esubero a livello provinciale, riduzione delle facoltà assunzionali, incidendo negativamente anche sulla mobilità e la continuità occupazionale dei precari. Purtroppo, stiamo scontando le conseguenze di un'operazione politica, avvenuta senza tenere conto del confronto preventivo con le parti sociali.

L'incremento dell'organico è una misura indispensabile anche per far fronte alla ripresa dell'avvio del nuovo anno scolastico in presenza con il ripristino della funzionalità di tutti gli spazi, assicurando igiene continua, salubrità e sicurezza agli ambienti scolastici frequentati dagli alunni e da tutto il personale, la maggiore vigilanza degli alunni ai piani e agli accessi, l'assistenza agli alunni con disabilità, il supporto e potenziamento della didattica digitale, gli adempimenti amministrativi e contabili collegati anche all'emergenza sanitaria, tuttora in corso.

Traguardare, dunque, l'emergenza, con aggiunte di organico, in controtendenza rispetto alle scelte politiche degli ultimi anni.

Di pari passo con l'incremento dell'organico, resta sempre fondamentale un piano straordinario di stabilizzazione oltre il turn over per tutti i profili ATA, al fine di fronteggiare i carichi di lavoro che sono incrementati a seguito dell'emergenza sanitaria.

Dunque, per noi la partita è più che mai aperta, soprattutto, ora in vista della traduzione legislativa degli impegni assunti anche con il Patto sulla scuola.

Norme di riferimento

- Schema di Decreto Interministeriale concernente la “definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici ATA per l’a.s. 2017/2018” (1);
- Nota 29817 del 10 luglio 2017 di trasmissione dello schema di D.I. (*Organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a.s. 2017/2018*);
- Decreto legge del 15 giugno 2013 - sviluppo semplificazione e giustizia civile (*misure urgenti per imprese, infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia civile*);
- DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 - istituzione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);
- Legge 183/2011 (*Dimensionamento rete scolastica*);
- Art. 19, comma 7, della legge n. 111 del 15/7/2011 (*Legge Finanziaria*) (2);
- DPR n. 119/2008 attuativo dell’art. 64 della legge n. 133/2008 (*Piano triennale di tagli alla scuola per il personale ATA*) (3);
- Regolamento approvato col DPR 22 luglio 2008 (*competenza USR nella gestione del servizio di esternalizzazione*);
- L. 266/2005 Legge Finanziaria (*art. 1 comma 245, prosecuzione attività di pulizia svolte da personale ex LSU dipendente dai Consorzi nazionali*);
- Direttiva n. 92 del 23 dicembre 2005 (*ambiti operativi, modalità, termini, ruolo dei diversi soggetti, gli organi e i livelli istituzionali coinvolti - Istituzioni scolastiche, USR e Amministrazione centrale - per l’effettuazione di gare dirette alla fornitura del servizio di pulizia svolto dal personale ex LSU stabilizzato*);
- D.M. n. 65/2001 (*emanato ai sensi della L. 388/2000 dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del Lavoro e Previdenza Sociale, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, su individuazione delle misure e l’utilizzo di risorse finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni ausiliarie nell’ambito degli ATA, nelle istituzioni scolastiche statali*);
- DLgs n. 157/1995 e successive integrazioni e modifiche (*Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi*);
- Legge di Stabilità 2015 (*art. 1, comma 334, 335, 336 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014*);
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (*GU Serie Generale n. 162 del 15/7/2015*);
- Decreti legislativi del 13/04/2017 attuativi della legge 107/2015: nr. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66;
- CCNL 2016/2018 (*art. 22*);
- Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (*legge di bilancio 2018*), art. 1, commi 619, 622-624;
- DL n. 69 del 21 giugno 2013, art. 58, commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 6-bis;
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, comma 745;
- Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (*legge di bilancio 2019*), art. 1, commi 738-740 - commi 757, 760, 761,763;
- DL n. 126 del 21/06/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 159 del 20/12/2019;
- Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 280;
- DL n. 162 del 30/12/2019 (*comma 10-sexties*);
- Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (*Decreto Milleproroghe*), l’art. 3, comma 10-sexies;
- DL 183 del 31 dicembre 2020 (*Decreto Milleproroghe*), l’art. 5, comma 5;
- Legge n. 178/2020 (*legge bilancio 2021*), art. 1, commi 738, 964, 965 comma 5-septies, 967, 978.

(1) *Contiene le tabelle di ripartizione dei posti per profilo alle singole regioni*

(2) *[dalla legge] “A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato”.*

(3) *Contiene le tabelle per il calcolo dei posti spettanti per profilo e per ciascuna tipologia di scuola.*